

L'INCIDENTE PROBATORIO

TUTELA DELLA GENUINITA' DELLA PROVA

SALVAGUARDIA DEL TESTE E RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO

16 OTTOBRE 2024

Chiara Canepa

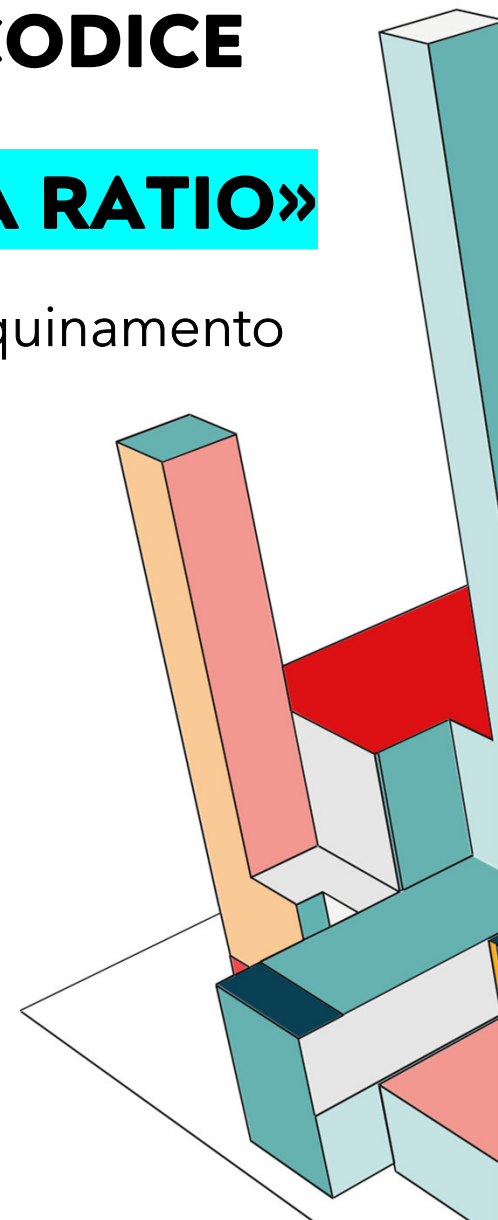
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino



CASI TASSATIVAMENTE PREVISTI DAL CODICE

ANTICIPAZIONE DELLA PROVA «EXTREMA RATIO»

- Assunzione della testimonianza (infermità, grave impedimento, inquinamento probatorio, 197 bis, 210, testimoni di giustizia)
- Confronto
- Perizia (durata maggiore di 60 giorni in dibattimento, 224 bis)
- Esperimento giudiziale (irripetibilità)
- Ricognizione



**PER I DELITTI DI CUI AGLI ARTICOLI 572, 600, 600
BIS, 600 TER E 600 QUATER, ANCHE SE RELATIVI AL
MATERIALE PORNOGRAFICO DI CUI ALL'ARTICOLO
600 QUATER 1, 600 QUINQUIES, 601, 602, 609 BIS,
609 QUATER, 609 QUINQUIES, 609 OCTIES, 609
UNDECIES E 612 BIS C.P.**

IL PUBBLICO MINISTERO,

**ANCHE SU RICHIESTA DELLA PERSONA
OFFESA,**

**O LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
POSSONO CHIEDERE CHE SI PROCEDA CON
INCIDENTE PROBATORIO**

**ALL'ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA DI
PERSONA MINORENNE**

OVVERO DELLA PERSONA OFFESA

MAGGIORENNE,

**ANCHE AL DI FUORI DELLE IPOTESI
PREVISTE DAL COMMA 1.**



**QUANDO LA PERSONA OFFESA
VERSA IN
CONDIZIONE DI PARTICOLARE
VULNERABILITÀ,**

**IL PUBBLICO MINISTERO,
ANCHE SU RICHIESTA DELLA
STESSA, O LA PERSONA
SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
POSSONO CHIEDERE CHE SI
PROCEDA CON INCIDENTE
PROBATORIO ALL'ASSUNZIONE
DELLA SUA TESTIMONIANZA.**



POTERI DEL GIUDICE E LORO SINDACATO

- Non è abnorme il provvedimento con cui il

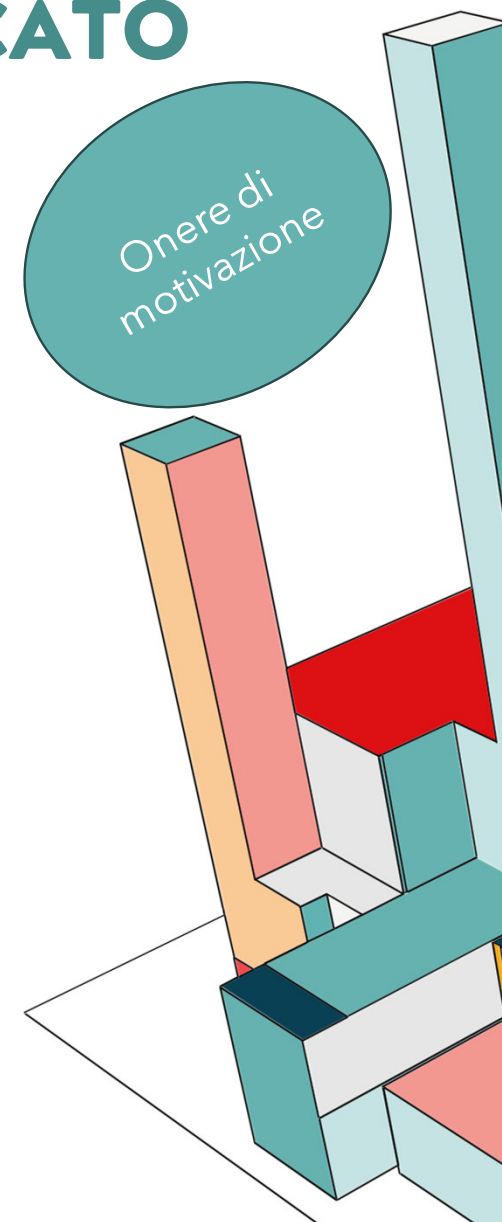
GIP rigetti la richiesta di esame, di una persona offesa maggiorenne,

escludendone la condizione di particolare vulnerabilità per l'età, l'inserimento sociale e la reazione opposta alla condotta delittuosa mercé la proposizione di querela,

in quanto **provvedimento che non determina la stasi del procedimento**, né si pone fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la valutazione sulla fondatezza dell'istanza.

- È inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di **incidente probatorio**,

avendo le stesse natura di provvedimenti **non autonomamente impugnabili**, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza.



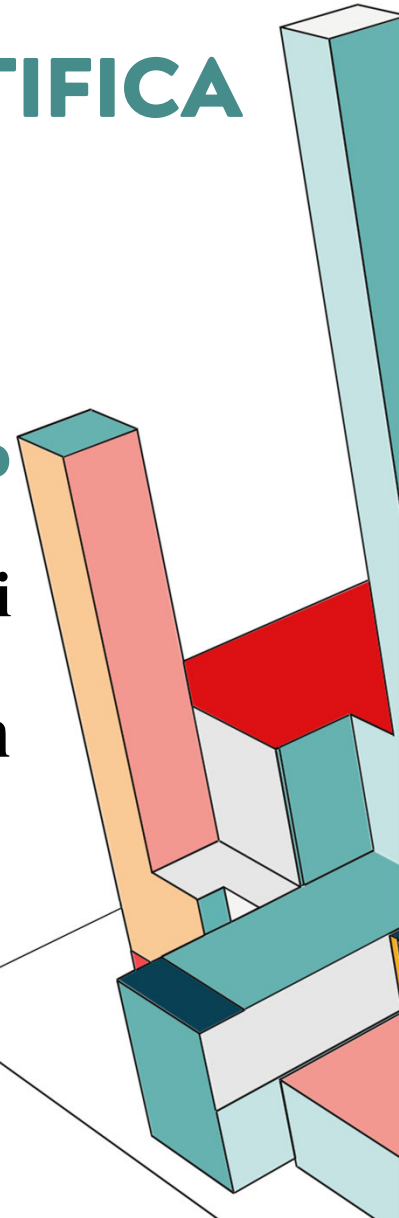
INCIDENTE PROBATORIO & PROVA SCIENTIFICA

Il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione,

con la conseguenza che **i tecnici di parte:**

- a) devono avere la possibilità di **presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito;**
- b) devono essere posti in condizione di **partecipare alle operazioni tecniche;**
- c) ove la parte lo richieda, **devono essere esaminati in contraddittorio**

senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.



REITERAZIONE DELLA TESTIMONIANZA VS. VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Non è affetto da abnormità strutturale

l'esame della p.o. minorenne del delitto di violenza sessuale svoltosi,
per il concorso nel reato di indagato maggiorenne,

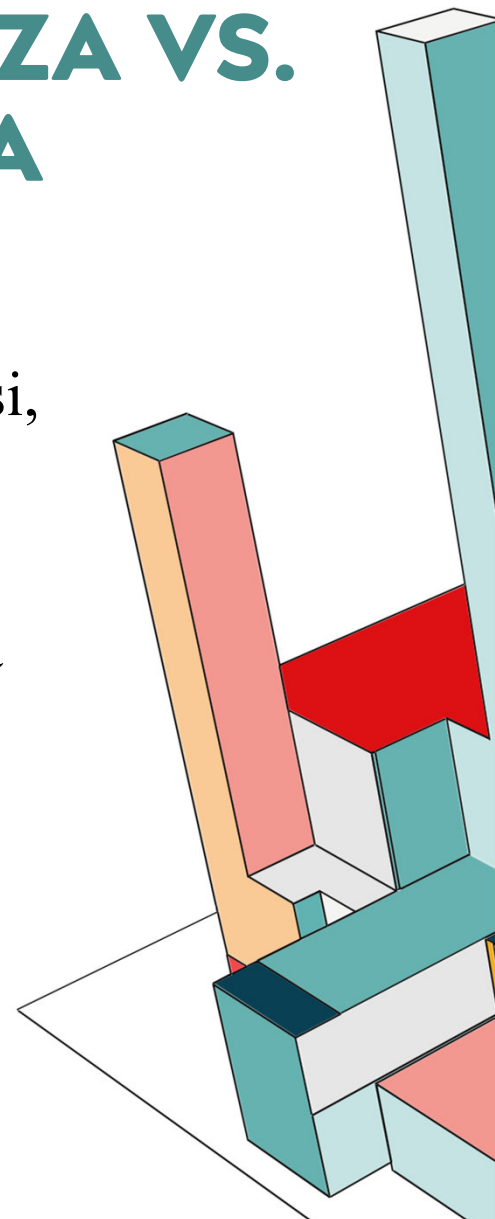
dinanzi, congiuntamente,

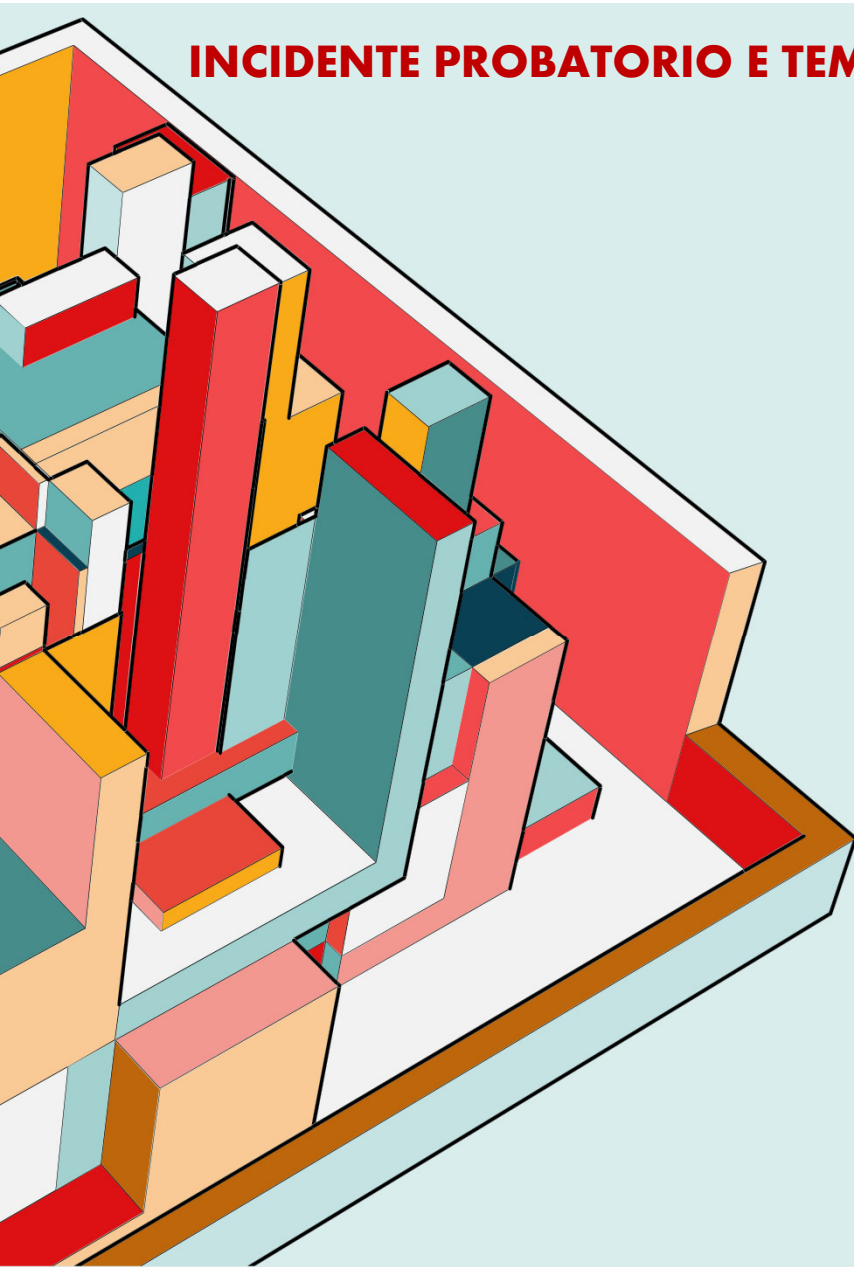
al giudice per le indagini preliminari del **tribunale dei minori e a
quello del tribunale ordinario,**

posto che l'atto non determina una stasi del procedimento,

risolvendosi, anzi, **in una tutela del minore**

**in tal modo non esposto, in ragione di un ulteriore esame,
a nuove sofferenze.**



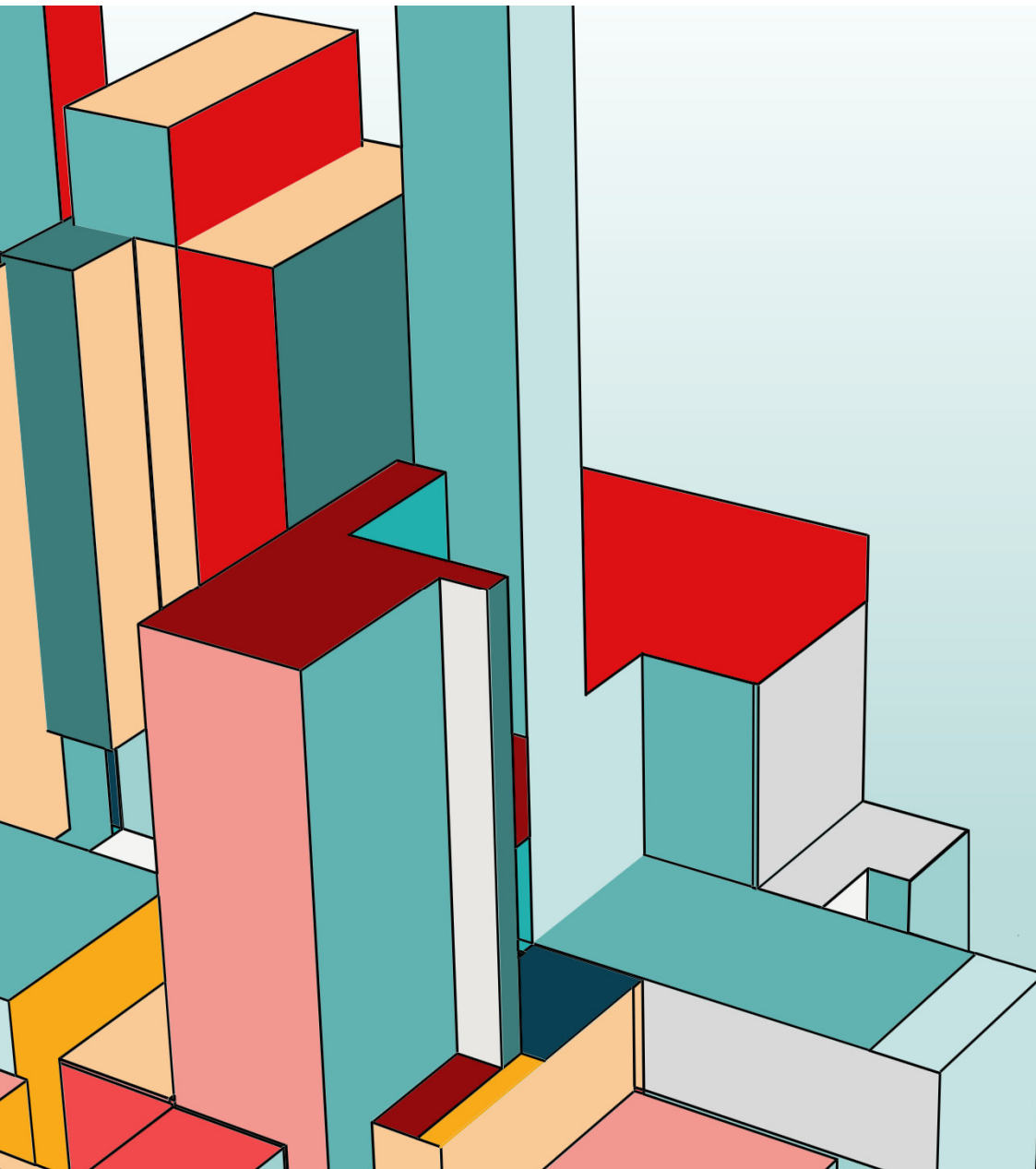


INCIDENTE PROBATORIO E TEMPI DEL PROCESSO

È abnorme l'ordinanza del GIP che, **nel rigettare la richiesta di archiviazione disponendo indagini suppletive,**

ordini al P.M. di richiedere l'**incidente probatorio** per procedere all'esame della persona offesa, essendo rimessa in via esclusiva al pubblico ministero la scelta in ordine all'attivazione di tale procedura.

In tema di **letture dibattimentali**, deve ritenersi prevedibile l'impossibilità di ripetizione in dibattimento delle dichiarazioni rese da soggetto affetto da una malattia ingravescente il cui esito infausto possa, sia pure senza certezza, presentarsi anche a breve distanza di tempo, con conseguente divieto di lettura di cui all'art. 512 cod. proc. pen. se la parte che ha interesse alla prova e che sia legittimata ai sensi dell'art. 392 cod. proc. pen. **non abbia coltivato tempestivamente la richiesta di incidente probatorio**, anche sollecitando il giudice per le indagini preliminari ex art. 400 cod. proc. pen., salva la possibilità di lettura se l'**incidente probatorio**, così **richiesto e sollecitato**, non abbia avuto luogo per l'intervenuto decesso del dichiarante.



SENTENZA N. 15229 DEL 22/01/2020

IN TEMA DI **INCIDENTE PROBATORIO**, LA

PRELIMINARE

SOMMINISTRAZIONE DI

TEST PSICOLOGICI AI

MINORI CHE DEVONO

ESSERE ASCOLTATI

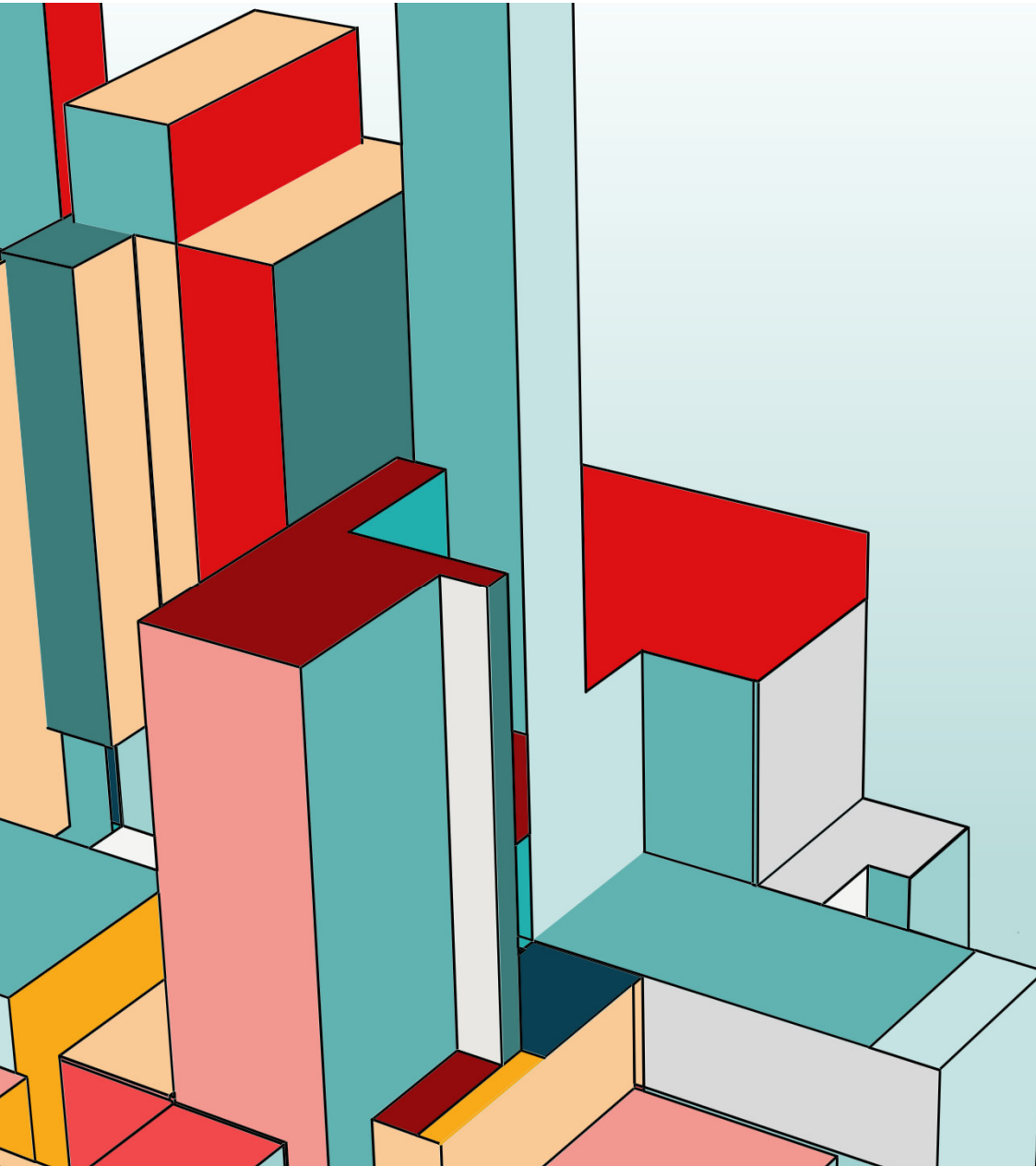
PER VERIFICARE LA CAPACITÀ A
TESTIMONIARE,

NON HA NATURA DI ATTO

IRRIPETIBILE:

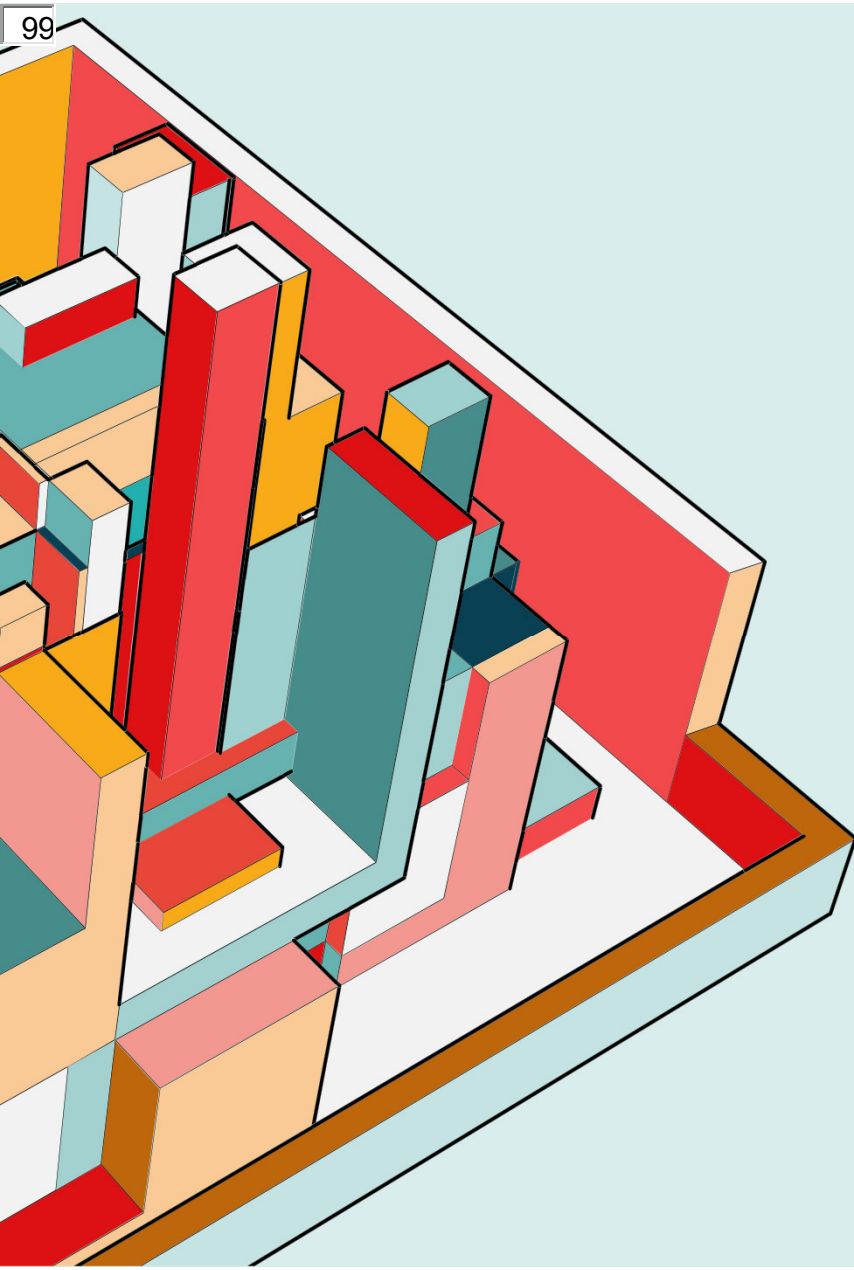
NON RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE IN
CONTRADDITTORIO DEI CONSULENTI DI
PARTE.

CIÒ CHE RILEVA È LA **TRASPARENZA**
DELLA METODOLOGIA ADOTTATA E LA
VERIFICABILITÀ DEI PROTOCOLLI
ART. 4 DELLA CARTA DI NOTO.



IN CASO DI RICHIESTA
DI **INCIDENTE PROBATORIO** AVENTE AD
OGGETTO L'ESAME TESTIMONIALE,
IL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI **PUÒ DISPORRE "EX
OFFICIO" LO SVOLGIMENTO DI
ACCERTAMENTI PERITALI AVENTI AD
OGGETTO LA CAPACITÀ A
TESTIMONIARE** DEL SOGGETTO
ESAMINANDO AI SENSI DELL'ART. 196
COD. PROC. PEN.

(RIGETTATA L'ECCEZIONE DI
INUTILIZZABILITÀ FORMULATA
DALL'IMPUTATO CON RIGUARDO AGLI
ACCERTAMENTI PERITALI DISPOSTI DI UFFICIO
DAL G.I.P. PER VERIFICARE LA CAPACITÀ A
TESTIMONIARE DI UN MINORE VITTIMA DI
ABUSO SESSUALE, IL CUI ESAME
IN **INCIDENTE PROBATORIO** ERA STATO
RICHIESTO DALLE PARTI).



In tema di dichiarazioni rese dal teste **minore** vittima di reati sessuali, l'accertamento della **capacità a testimoniare**, diretto ad appurare se questi sia in grado di **percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze** dovute a patologie, deve essere **distinto dalla valutazione di attendibilità**, che riguarda, invece, la veridicità del narrato.



In tema di violenza sessuale nei confronti di **minori**, il mancato espletamento della perizia in ordine alla **capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile** ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta **capacità**.



LA MANCATA EFFETTUAZIONE DI UN ACCERTAMENTO PERITALE
(NELLA SPECIE SULLA CAPACITÀ A TESTIMONIARE DI UN MINORE VITTIMA
DI VIOLENZA SESSUALE)
**NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI
DELL'ART.606, COMMA 1, LETT. D c.p.p.**



Sentenza n. 17521 del 06.03.2024

Non è **abnorme** il provvedimento con cui il GIP
RIGETTA la richiesta di esame di incidente
probatorio della persona offesa vulnerabile.

In capo al GIP **un vero e proprio potere discrezionale** di
bilanciamento dei contrastanti interessi legati alle esigenze della
vittima e alle garanzie processuali del diritto di difesa
dell'imputato.

Tale bilanciamento deve prioritariamente
tendere a **scongiurare il rischio di
vittimizzazione secondaria** del
soggetto vulnerabile ma il perseguimento di
tale fine **non fonda un obbligo di
incondizionata assunzione dell'incidente
probatorio.**

L'accertamento ricognitivo personale fatto dal Giudice ex artt. 213 e...

Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a **descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda;**

gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede,

abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'**attendibilità** del riconoscimento.

L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è **causa di nullità** della ricognizione.

...214 c.p.p.

- Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di **almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento**, a quella sottoposta a ricognizione.
- Invita quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove possibile, **nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista** dalla persona chiamata alla **ricognizione**.
- Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a **indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa**.
- Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire **intimidazione o altra influenza**, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.

Individuazione & album fotografico

Elementi potenzialmente idonei ad inficiare l'attendibilità:

- **Età delle foto:** il viso delle persone muta e la foto oggetto dell'accertamento può non corrispondere più al volto della persona ritratta; **elevata possibilità di falso negativo e falso positivo;**
- **Visione di centinaia di foto** (**mug-shots book**): l'osservatore è sottoposto ad uno stress cognitivo che incide direttamente sulle sue capacità mnestiche (e, quindi, di rievocazione dell'immagine della persona da riconoscere) con detrimento diretto dei processi necessari per una attendibile individuazione;
- Le foto segnaletiche sono spesso in **bianco e nero** diversamente dai dati reali percepiti dall'osservatore.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Chiara Canepa

chiara.canepa@giustizia.it

